



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 18/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPLICATIVI IN USO TRIENNIO 2021-2023 - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016, N.50 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che con Determinazione n. 26 del 27.02.2018, veniva affidato alla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio, via Carpani n. 189 - P. Iva 00484680491 - il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso a questo Ente per il triennio 2018/2020 a seguito di procedura negoziata diretta n. 382106, effettuata sul MEPA ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett b) punto 2 del D.LGS. 50/2016, per ragioni attinenti all'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

Rilevato che il servizio, in scadenza al 31.12.2020, negli anni ha comportato a questo Ente delle notevoli economie di spesa, in quanto il capitolato patti e condizioni dello stesso prevedeva la fornitura gratuita delle licenze software di ogni nuovo programma installato presso gli uffici;

Atteso, che i Responsabili di Area hanno manifestato la volontà di mantenere l'utilizzo dei programmi applicativi ad oggi in uso presso i propri uffici, in considerazione del notevole dispendio di energie accompagnato dalla conseguente perdita di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che comporterebbe la sostituzione degli stessi;

Considerato che, a tal fine, l'affidamento triennale del servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva dei software in uso rappresenta la soluzione economicamente più vantaggiosa, tenuto conto che tale scelta assicurerebbe allo stesso tempo l'assistenza alla manutenzione dei programmi in uso unitamente al blocco della rispettiva spesa nel periodo di riferimento, valutata anche in considerazione dei costanti apporti normativi che generano nuovi adempimenti ed endoprocedimenti che impattano sull'architettura e sul funzionamento dei software utilizzati;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere ad affidare per il prossimo triennio 2021/2023 il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva dei software in dotazione agli uffici comunali;

Preso atto che la maggior parte dei software, ormai da anni in dotazione agli uffici comunali, sono sviluppati dalla Società ADS Automated Data System S.p.A. di Bologna e che la stessa fornisce gli stessi, sotto forma di sub licenza d'uso a tempo indeterminato, tramite il proprio distributore di zona Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 189, al quale ha altresì riconosciuto il diritto in esclusiva di fornitura ed assistenza tecnica sui medesimi prodotti informatici relativamente al territorio dell'Isola d'Elba, diritto di esclusiva riconosciuto altresì anche dalla società Mondo Edp relativamente ai prodotti per

la rilevazione delle presenze e Maggioli Spa relativamente ai programmi in uso all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata;

Riconosciuto che, allo stato attuale, sarebbe del tutto inopportuno procedere a sostituire la maggior parte degli attuali software con prodotti diversi sviluppati da altre software house, in quanto gli attuali programmi, oltre a permettere la condivisione delle informazioni tra i settori dell'ente, risultano già adattati e personalizzati, mediante opportune modifiche operate agli stessi negli anni, alle specifiche necessità di questo Ente;

Visti:

- l'Art. 30 comma 1 del D.LGS. 50/2016, il quale stabilisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'Art.1, comma 2, lett a), del D.L. 76/2020 così come convertito, con modificazioni, in L. 120/2020, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge Finanziaria 2007, come modificato dal comma 2 dell'art.7, D.L. n. 52/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 94/2012 che stabilisce per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.LGS. n.165/2001, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, c. 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art.1 del D.L. n.95 del 2012 regolarmente convertito in Legge che prevede l'obbligo da parte della pubblica Amministrazione di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi agli strumenti messi a disposizione da CONSIP ovvero di fare riferimento ai parametri di prezzo/qualità contenuti nelle convenzioni da questa stipulate;

Osservato l'obbligo di consultazione dei sistemi elettronici di acquisizione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione (CONSIP S.p.A.) e verificato che attualmente non vi sono convenzioni attive per la prestazione di servizio che si intende acquisire;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- a) il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere ad affidare, per il triennio 2021/2023, il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso a questo Ente;
- b) l'oggetto del contratto è un incarico triennale di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso a questo Ente, da affidare attraverso il ricorso alla procedura negoziata diretta sul portale del MEPA rivolta unicamente alla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 189 - P. Iva 00484680491 con richiesta di offerta a ribasso sull'importo a base della trattativa di € 75.000,00 oltre l'IVA a norma di Legge, determinato su una valutazione a corpo del costo dei canoni annuali applicati da ADS S.p.A., Mondo Edp, Maggioli Spa, sui vari moduli software attualmente in uso presso gli uffici comunali, del canone relativo allo spazio fornito da Infocert Spa per la conservazione a norma dei documenti informatici, e del rinnovo della licenza temporanea sul DB Oracle per gli anni solari 2021, 2022 e 2023;
- c) le clausole essenziali sono:
 - professionalità dell'operatore economico individuato e possesso di titolo abilitativo per la fornitura del servizio in oggetto;
 - effettuazione nel triennio di assistenza costante, da prestarsi anche in loco, sui software in uso agli uffici, manutenzioni evolutive sugli stessi ed adeguamenti a nuove eventuali norme di legge, fornitura ed installazione di nuovi software qualora vengano ritenuti necessari dall'Ente;
 - la forma del contratto è la determina di incarico seguita da corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come consentito dall'Art.1, comma 2, lett a), del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020;

Considerato che, al fine dell'affidamento del servizio di che trattasi, è stata predisposta sul portale del MEPA l'apposita trattativa N. 1550490 poi inoltrata alla ditta Elba Informatica s.a.s. completa di capitolato patti e condizioni;

Preso atto che la ditta Elba Informatica s.a.s., tramite il proprio Legale Rappresentante Roberto Gentini, ha presentato in data 17/12/2020 l'offerta n. 930611, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, proponendo per il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso a questo Ente per il triennio 2021/2023 un prezzo a corpo di € 71.586,00 oltre IVA, pari ad un ribasso del 4,55% rispet-

to al prezzo posto a base della trattativa, per una spesa annua pari ad € 29.111,64 IVA compresa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sul documento di offerta n. 930611 presentato dalla ditta Elba Informatica s.a.s. tramite il portale del MEPA è presente la dichiarazione circa l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevata la regolarità contributiva del fornitore, come da DURC protocollo INPS_24090709 con scadenza validità 02/04/2021;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **ZF22FD78EC**;

Dato atto che i servizi oggetto della presente Determinazione sono di natura continuativa, in quanto non possono essere interrotti in considerazione del fatto che gli stessi riguardano il corretto svolgimento di tutta l'azione amministrativa nel suo insieme;

Ritenuto quindi opportuno:

- procedere all'affidamento dei servizi oggetto del presente atto alla ditta Elba Informatica s.a.s., P. IVA 00484680491, sede legale in via Carpani n. 189, Portoferraio (LI);
- procedere ai necessari impegni di spesa nei confronti della ditta Elba Informatica s.a.s., pari ad € 29.111,64 per l'annualità 2021 e ad 29.111,64 per l'annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2020/2022, con imputazione al Codice di Bilancio 01/08/1030219/005 Capitolo 101080310000;

Dato atto che la spesa di € 29.111,64 relativa all'anno 2023 è sin da ora prevista e verrà in seguito impegnata in occasione della predisposizione del bilancio di competenza;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1.** di dare atto che i servizi oggetto della presente Determinazione sono di natura continuativa, in quanto non possono essere interrotti in considerazione del fatto che gli stessi riguardano il corretto svolgimento di tutta l'azione amministrativa nel suo insieme;
- 2.** di affidare il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione evolutiva degli applicativi in uso a questo Ente per il triennio 2021/2023, alla ditta Elba Informatica s.a.s., P. IVA 00484680491, sede legale in via Carpani n. 189, Portoferraio (LI), come da capitolato patti e condizioni oggetto di trattativa diretta n. 1550490, effettuata sul MEPA ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come consentito dall'Art.1, comma 2, lett a), del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020;
- 3.** di impegnare secondo esigibilità, considerato che l'obbligazione risulta essere perfezionata, a favore della ditta Elba Informatica s.a.s la somma di **€ 29.111,64** con imputazione al Codice di Bilancio **01/08/1030219/005** Capitolo **101080310000/0** dell'**annualità 2021**, e la somma di **€ 29.111,64** con imputazione al Codice di Bilancio **01/08/1030219/005** Capitolo **101080310000/0** dell'**annualità 2022** del Bilancio di Previsione 2020/2022 che presentato congrua disponibilità preso atto del fatto che trattasi di nuovo affidamento di un servizio continuativo che non può essere interrotto pena gravi disagi all'operatività dell'Ente;
- 4.** di dare atto che la relativa spesa di **€ € 29.111,64** per l'anno 2023 è sin da ora prevista e verrà in seguito impegnata in occasione della predisposizione del bilancio di competenza;
- 5.** di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)